

F.I.T.E.T

FEDERAZIONE ITALIANA
TENNIS TAVOLO

UFFICIO
DEL
GIUDICE UNICO

F.I.T.E.T.

COMITATO AUTONOMO TRENINO

5/2011**

IL GIUDICE UNICO

Visto il referto della gara svoltasi alla Vela di Trento il 19.11.11 tra :
DA.MA Solution Lavis e G.S. Bolghera "B" – stagione 2011/2012 –
serie D2;

rilevato che DA.MA Solution Lavis ha presentato l'atleta Brugnara
Michele, risultato non tesserato;

Visti gli artt. 24 comma 8 e 25 del regolamento generale gare a squadre
Omologa la gara ordinando che la soc. DA.MA Solution sia ritenuta
perdente l'incontro con il risultato peggiore possibile data la formula, e
con la perdita di 1/2 della cauzione a norma dell'art. 9 comma 1 del reg.
regionale; visto l'art. 26 R. gen. attività a squadre, irroga inoltre due
punti di penalizzazione in classifica.

Trento, 1.2.2012

Il G.U:
avv. Enzo Paiar
Enzo Paiar

F.I.T.E.T

FEDERAZIONE ITALIANA
TENNIS TAVOLO

UFFICIO
DEL
GIUDICE UNICO

F.I.T.E.T.

COMITATO AUTONOMO TRENINO

6/2011**

IL GIUDICE UNICO

Visto il referto della gara disputata in data 19.11.2011 a Trento – via S.
Antonio – fra le società

G.S. Bolghera APD B e U.S. Castelmolina

Ritenuto che da esso emerge che la soc. Castelmolina si è presentata
con un solo atleta, e quindi con squadra incompleta

Visto l'art. 26 del regolamento generale attività a squadre, omologa il
risultato sanzionando l'irregolarità con la perdita dell'incontro a carico
della soc. Castelmolina con il punteggio più sfavorevole in relazione
alla formula prevista per l'incontro, e con la perdita di $\frac{1}{4}$ (un quarto)
della cauzione a norma dell'art. 9 comma 1 del reg. regionale; irroga
inoltre un punto di penalizzazione in classifica.

Trento, 1.2.2012

Il G.U.
Avv. Enzo Paiar
Enzo Paiar

F.I.T.E.T

FEDERAZIONE ITALIANA
TENNIS TAVOLO

UFFICIO
DEL
GIUDICE UNICO

F.I.T.E.T.

COMITATO AUTONOMO TRENINO

1/2012*

IL GIUDICE UNICO

Visto il referto della gara svoltasi a Cognola di Trento il 14.1.12 tra :
USD Villazzano e US S. Rocco di Rovereto – stagione 2011/2012 –
serie C2 gir. B;

rilevato che US S. Rocco di Rovereto ha presentato l'atleta Lupatini
Anna, risultata non tesserata;

Visti l'art. 26 del regolamento generale gare a squadre

Omologa la gara ordinando che la squadra U.S. San Rocco sia ritenuta
perdente l'incontro con il risultato peggiore possibile data la formula, e
con la perdita di $\frac{1}{4}$ della cauzione a norma dell'art. 9 comma 1 del reg.
regionale: irroga inoltre un punto di penalizzazione in classifica.

Trento, 1.2.2012

H.G.U.
avv. Enzo Paiar
Enzo Paiar